

ASSOCIAZIONE CINERCIRCOLO GIOVANILE SOCIOCULTURALE DON BOSCO

VERBANIA

Corso Cairoli n. 43 Pallanza (VB) 28921

Codice Fiscale 93010840036 Partita IVA 02761940036

Verbale di Assemblea Straordinaria del 31/01/2024

L'anno 2024, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 20.15, presso la sede sociale in Pallanza (VB), Corso Cairoli n. 43, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Cinecircolo Giovanile Socioculturale Don Bosco Verbania per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore);
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Sig. Eugenio D'Andrea, il quale chiama a fungere da Segretario per la stesura del presente verbale il Sig. Paolo Sulas, che accetta l'incarico.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello Statuto, e che sono presenti tutti i soci, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei soci per esaminare e approvare le modifiche da apportare allo Statuto al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore come disposto dall'art. 101. comma 2 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura dello Statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto, formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente verbale, non soggetto all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dei relativi allegati.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.15
previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Rosario

Il Presidente

Dante Esposito

19/2/24 u.s. 10° Res 3
Registrazione a Esig. n. 10/2024
proposta accolta
in data
per



Santo L. 10/20
Firma su documento Provinciale
Enrico Esposito

ALLEGATO "A"

STATUTO della Associazione "CINECIRCOLO GIOVANILE

SOCIOCULTURALE DON BOSCO VERBANIA APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede

1) E' costituita a norma del Codice Civile un'Associazione non riconosciuta denominata "Cinecircolo Giovanile Socioculturale Don Bosco Verbania APS"

2) Essa aderisce all'Associazione Nazionale C.G.S./CNOS-CIOFS – Cinecircoli Giovanili Socioculturali APS, codice fiscale 80224750580, con sede in Roma, Via Giacomo Costamagna n. 6, della cui struttura federativa costituisce unità operativa di base, e potrà anteporre alla propria denominazione la sigla C.G.S. unitamente alla propria denominazione solo in caso di regolare affiliazione all'Associazione Nazionale C.G.S./CNOS-CIOFS, come previsto dallo Statuto e dai Regolamenti di quest'ultima.

3) L'Associazione ha sede nel Comune di Verbania.

4) L'Associazione potrà istituire sedi secondarie e sedi operative per lo svolgimento delle proprie attività.

Art. 2 – Identità dell'Associazione

1) L'Associazione si identifica come: Ente del Terzo Settore e Associazione di Promozione Sociale di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117,; associazione culturale; ente non commerciale; ente di tipo associativo; associazione di cultura cinematografica; associazione di promozione teatrale; associazione di ispirazione religiosa..

2) L'Associazione recepisce le finalità dello Statuto dell'Associazione Nazionale C.G.S./CNOS-CIOFS, con sede in Roma, pur nella sua autonomia

organizzativa, operativa, funzionale, amministrativa e gestionale.

Art. 3 - Finalità

1) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà le seguenti attività di interesse generale: educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, e in particolare la promozione della cultura cinematografica, teatrale, musicale e comunque inerente al mondo della comunicazione; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; radiodiffusione sonora a carattere comunitario; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

2) In particolare, l'Associazione si prefigge di raggiungere finalità educative, formative, sociali, promozionali, culturali ed assistenziali a favore dei giovani, con esplicito riferimento all'ispirazione cristiana, al carisma salesiano e al sistema educativo di San Giovanni Bosco e persegue i seguenti

scopi:

a) contribuire alla crescita integrale dei giovani, corrispondendo alla loro domanda educativa e valorizzando le espressioni giovanili della cultura e del tempo libero;

b) sviluppare la professionalità dei Soci, la qualificazione educativa dell'animatore culturale e favorire la crescita della spiritualità giovanile;

c) promuovere le dimensioni educative, culturali, sociali e politiche delle espressioni relazionali giovanili, quali componenti di un articolato progetto di uomo e di società ispirato ai valori cristiani, al sistema preventivo di San Giovanni Bosco ed agli sviluppi della prassi educativa salesiana;

d) diffondere nelle diverse agenzie educative i valori espressivi dei giovani, nonché realizzare attività di cultura cinematografica, teatrale, musicale, mostre, conferenze e manifestazioni simili, nell'ambito del territorio e della comunità;

e) realizzare attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni e dibattiti, cinema d'essai, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni simili;

f) realizzare attività di promozione teatrale, riferite al Teatro Educativo ed alla drammatizzazione, alla musica e a tutte le arti performative riferite al mondo della cultura giovanile, attraverso spettacoli, concerti e momenti di aggregazione, pubblicazioni e manifestazioni simili;

g) garantire appropriati servizi di promozione, di informazione, di assistenza e di coordinamento per tutti i soci per il perseguimento dei fini propri dell'Associazione;

h) garantire a tutti i soci opportunità strutturate di formazione, di animazione socioculturale e di aggiornamento, in coerenza con la Proposta Culturale

Formativa dell'Associazione Nazionale sopra indicata;

i) dare forza giuridica alla rappresentanza associativa delle espressioni socioculturali giovanili negli organismi consultivi e decisionali a tutti i livelli ricercando opportunità di adesioni ai medesimi;

j) qualificare il proprio apporto educativo anche intervenendo all'interno di pubbliche programmazioni di attività socioculturali e favorendo iniziative di collaborazione con organismi ecclesiali e con analoghe istituzioni impegnate nell'area della cultura, dello spettacolo e del tempo libero;

k) promuovere la solidarietà sociale;

l) garantire le pari opportunità;

m) favorire il miglioramento della qualità della vita;

n) promuovere l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti di cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizioni di marginalità sociale.

Art. 4 – Ambiti di presenza

1) Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo, l'Associazione si propone una presenza attiva nello specifico della comunicazione sociale, con particolare riferimento ai settori del Cinema, della Radio, della Televisione, del Teatro, della Musica, dello Spettacolo in genere, della Stampa, dei New Media e degli altri settori di espressione della cultura giovanile.

2) L'Associazione opera secondo la proposta Culturale e Formativa dell'Associazione Nazionale sopra indicata, ed un coerente programma di attività associative ed assistenziali da realizzare anche con la collaborazione

di analoghe associazioni del territorio, con altri organismi ecclesiali e con altre istituzioni locali, alle quali offre il proprio contributo ideale ed operativo nei seguenti ambiti: ecclesiale, concorrendo ad elaborare e a realizzare piani pastorali programmati che contemplino anche la valorizzazione di apporti specifici della cultura giovanile; salesiano, collocandosi all'interno delle offerte associative proposte ai giovani e ordinate ad uno specifico progetto educativo e pastorale che favorisce le dimensioni giovanili nell'ambito della comunicazione e della cultura; territoriale, intervenendo laddove si predispongono scelte politiche ed operative rivolte ai giovani, nei Settori di attività dell'Associazione.

Art. 5 - Attività

1) L'Associazione promuove, coordina, programma e realizza iniziative ed attività coerenti con le proprie finalità.

2) In particolare, l'Associazione si propone di: predisporre programmi e piani articolati di attività nei Settori di cui al precedente art. 3; garantire a tutti i soci occasioni strutturate di formazione, di qualificazione e di aggiornamento, secondo i vari settori e i vari livelli di impegno associativo, avvalendosi anche degli apporti di esperti esterni e delle istituzioni formative locali, regionali e nazionali; promuovere manifestazioni culturali, iniziative di studi, di ricerche, di sperimentazioni e di documentazioni nell'ambito dei Settori specifici dell'Associazione; elaborare sussidi multimediali atti a trasmettere messaggi efficaci e formativi nell'ambito delle istituzioni scolastiche ed extrascolastiche per l'uso critico dei mezzi di Comunicazione Sociale e per sviluppare le attitudini e le capacità creative dei giovani alle varie espressioni della cultura e del tempo libero; rappresentare

l'Associazione C.G.S. presso gli organismi delle Pubbliche Amministrazioni e di altre Istituzioni che operano negli ambiti affini a quelle dell'Associazione; svolgere attività di Cultura Cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni, riservando le proiezioni ai Soci muniti di tessera annuale (validata dalla SIAE quando richiesto). Il divieto di accesso ai minori di 18 anni dovrà essere rispettato quando si proiettino film aventi tale divieto; svolgere attività di promozione teatrale attraverso la produzione di allestimenti teatrali e di drammatizzazione, corsi e pubblicazioni; promuovere attività di promozione e aggiornamento nella scuola a favore dei docenti e degli studenti.

3) L'Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

4) Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà collaborare con altri Enti, sia pubblici che privati, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

5) Se permesso dalla Legge per il perseguimento dei fini sociali, l'Associazione, può assumere la gestione o essere titolare di licenza di esercizio di Sale cinematografiche, multimediali e teatrali, ed usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e teatrale e della distribuzione dei film.

6) L'associazione provvederà alla realizzazione delle attività associative mediante proprie strutture o attraverso accordi con le istituzioni proprietarie delle medesime, ricorrendo ad eventuali convenzioni scritte.

7) L'Associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono prestate a titolo

gratuito.

8) L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

Art. 6 - Servizio di Volontariato

1) L'Associazione ricerca il coinvolgimento attivo e responsabile dei Soci, attraverso la proposta del servizio volontario nell'animazione e nella realizzazione delle iniziative e delle attività associative.

2) Essa valorizza l'impegno del volontariato quale atteggiamento dinamico di maturazione personale e di solidarietà sociale nei confronti delle domande educative emergenti dal mondo dei giovani e dal contesto del territorio.

3) In linea con la Proposta Culturale Formativa espressa nell'ambito dell'ambiente educativo nel quale opera, l'Associazione tende a coinvolgere anche le famiglie, riconoscendo il loro insostituibile ruolo educativo.

4) Nella condivisione degli obiettivi, e nello stile del volontariato, l'Associazione riconosce e condivide il fruttuoso rapporto tra religiosi e laici che offre il proprio contributo di complementarità nella esperienza associativa.

5) Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera, dagli associati. L'Associazione può comunque assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 117/2017.

Art. 7. - Ordinamento interno

1) L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione

delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Possono aderire all'Associazione anche coloro che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, solamente previa esplicito consenso dei detentori della potestà genitoriale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

Il diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria spetta anche ai soci minorenni, tramite i detentori della potestà genitoriale.

I soci sono tenuti annualmente al pagamento della quota sociale entro il 30 giugno di ogni anno.

2) I soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione, di frequentarne la sede, di prendere parte alle attività e di essere soggetti attivi nella formazione dei suoi organi.

3) I soci hanno il dovere di rispettare lo statuto, di sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa e dei suoi aderenti.

4) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati ed a principi non discriminatori; le cariche associative sono elettive e tutti i tesserati possono esservi nominati.

5) L'esercizio delle cariche e degli incarichi sociali è a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica o dell'incarico, purché autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Collegamento con gli Enti Promotori

1) L'Associazione riconosce e valorizza il ruolo degli Enti Promotori CNOS (Centro Nazionale Opere Salesiane) e CIOFS (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane) nei propri Organi sociali, all'interno dei quali essi esercitano la funzione di garantire il carisma salesiano e l'ispirazione religiosa, nel rispetto dell'art. 26 D.Lgs. 117/2017.

2) Gli Enti promotori non hanno scopo di lucro.

3) Al fine di rendere efficace il loro ruolo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, il Delegato o la Delegata dell'Ente promotore CNOS e/o CIOFS è membro dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio direttivo dell'Associazione, nei quali ha anche l'esercizio di voto.

4) Il Delegato/a dell'Ente promotore resta in carica fino a dimissioni o revoca.

5) L'Ente promotore CNOS e/o CIOFS, nella persona del Delegato/a, ha il compito precipuo di garantire l'orientamento dell'Associazione all'interno del Progetto Educativo-Pastorale Salesiano e di assicurare i collegamenti tra l'Associazione e gli Enti Promotori.

Art. 9 - Soci

1) Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

2) Il numero dei soci è illimitato.

3) E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4) L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna.

5) Chi intende aderire all'Associazione deve presentare regolare domanda al Consiglio Direttivo.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro sessanta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Lo status di socio si perde:

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) dietro presentazioni di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata, resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) per esclusione.

In caso di decesso del socio la quota sociale non è trasmissibile agli eredi;

l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

Il socio che non provvede al pagamento della quota associativa annuale entro il 30 giugno di ogni anno è considerato moroso nei confronti dell'Associazione ed è automaticamente sospeso dall'esercizio dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria; il socio moroso potrà godere nuovamente del pieno esercizio dei propri diritti effettuando il versamento della quota associativa annuale ancora dovuta.

Il socio moroso che entro il 31 gennaio del successivo nuovo anno sociale non provveda a regolarizzare la propria posizione debitoria relativa all'anno sociale precedente, decade automaticamente dalla propria qualifica ed è escluso immediatamente dall'Associazione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo solo in presenza di gravi motivi ovvero quando vengano ravvisate persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari; il provvedimento di esclusione deve essere motivato.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare la

propria volontà di recedere dalla stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con lettera raccomandata a mano indirizzata al Consiglio Direttivo; tale recesso ha efficacia dalla data di ricevimento della revoca, resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

7) Il Consiglio Direttivo può accogliere Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

Art. 10 - Perdita della qualifica di socio

1) La qualifica di socio si perde nei seguenti casi: decesso; decadenza per mancato pagamento della quota associativa; dimissioni; esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione; scioglimento dell'Associazione su delibera dell'Assemblea straordinaria.

2) Ogni socio è libero di recedere dall'Associazione trasmettendo le proprie dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, che provvederà a darne comunicazione all'Assemblea.

3) Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso al Coordinamento territoriale competente, se previsto, o in alternativa al Consiglio direttivo nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Consiglio Direttivo territoriale, in accordo con il

Consiglio Direttivo Nazionale, dopo aver convocato in contraddittorio il Presidente del C.G.S. e il Socio che a giudizio del Consiglio stesso non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, confermerà od annullerà il provvedimento.

4) L'esclusione, a seguito della notifica del provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata, ha effetto immediato dal momento della notifica.

5) L'esclusione di un Socio nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione, di cui al precedente art. 3., avviene con delibera del Consiglio Direttivo, a seguito di parere obbligatorio del Presidente. L'esclusione ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione validamente motivata – a mezzo lettera raccomandata A/R o Posta elettronica certificata – è inviata dal Presidente dell'Associazione.

6) Il socio recedente, decaduto e escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative. Le quote ed i contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili.

Art. 11 – Doveri e diritti dei Soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni

altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 12 – Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Comitato Esecutivo (se previsto); il Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto ed eletto).

2) Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di quattro anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 13 - Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano e supremo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità dei Soci; le sue delibere obbligano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti.

2) L'Assemblea è composta dai Soci di cui al precedente Art. 7, prevedendo possibilità di delega a norma dei Regolamenti interni.

3) Fermo restando che il diritto di voto appartiene ad ognuno dei soci di cui all'art. 9, le modalità del suo esercizio sono disciplinati da apposito Regolamento.

4) Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Presidente mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede

dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e da comunicare ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima.

5) L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o del Consiglio direttivo.

6) L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei soci per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa o per le avvenute dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni.

7) L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti aventi diritto di voto. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno otto ore, e la seconda convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla prima.

8) L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi.

9) Qualora si debba decidere per la modifica dello Statuto, è necessaria la presenza di almeno i tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10) Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.

11) I compiti dell'Assemblea ordinaria sono ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 117/2017 e in particolare:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

12) I compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

a) esaminare le proposte di modifiche statutarie;

b) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione, nominare i liquidatori e decidere la devoluzione del patrimonio sociale;

c) valutare le situazioni di gravi motivi sottoposte dal Consiglio Direttivo.

13) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta da un segretario nominato in ambito assembleare. Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale e pubblicizzati tra i Soci anche con mezzi informatici, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

14) Le delibere dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, e l'approvazione dei bilanci consuntivi, sono portate a conoscenza di tutti i soci tramite affissione nei locali della sede sociale per un periodo minimo di trenta giorni e pubblicizzati tra i Soci anche con mezzi informatici.

15) Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione; esso è presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci.

2) Il Consiglio Direttivo è composto da cinque persone, di cui:

a) quattro membri eletti dall'Assemblea degli Associati;

b) un Delegato o una Delegata, nominato/a da uno dei due Enti promotori (CNOS o CIOFS), ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

3) I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

4) Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, persone investite di particolari incarichi o esperti dei settori di interesse dell'Associazione, nonché i componenti l'Organo di controllo; queste persone sono convocate dal Presidente.

5) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

6) Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) curare l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;

b) svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;

c) esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;

d) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

e) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;

f) deliberare circa l'ammissione dei soci;

g) designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio territorio;

h) determinare l'entità delle quote associative annuali;

- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci ordinaria;
- j) prendere tutte le deliberazioni, anche straordinarie, per la realizzazione delle finalità e dei programmi dell'Associazione, secondo lo Statuto;
- k) nominare eventuali Commissioni, a cui demandare compiti specifici;
- l) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci, determinando forme, modi e tempi di attuazione;
- m) deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- n) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- o) presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

7) Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente e si raduna almeno tre volte l'anno.

8) In caso di vacanza o di dimissioni di un membro o più del Consiglio Direttivo, per qualsiasi ragione verificatasi, i componenti in carica provvedono immediatamente, per surroga, al completamento del Consiglio, rispettando l'esito delle elezioni precedenti. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

9) Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo (se previsto) composto da alcuni suoi membri, determinando i limiti della delega, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 15 - Presidente e Vice presidente

1) Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi

componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 4 (quattro) anni e può essere rieletto.

2) Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

3) Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

4) Ha la competenza sull'inoltro degli atti o pratiche associative presso gli Organi dell'associazione o presso le altre Istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri Sociali dell'Associazione.

5) Ha la rappresentanza dell'Associazione presso gli organismi associativi (Assemblea Territoriale e Nazionale CGS), e presso le Pubbliche Amministrazioni e le altre Istituzioni che operano nelle aree affini a quelle dell'Associazione.

6) Controlla che sia data esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

7) Cura l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione.

8) E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

9) E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

10) In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

11) Può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

12) In caso di impedimento o assenza o dimissioni del Presidente ne assume temporaneamente tutte le funzioni il Vicepresidente, il quale può ricevere dal Presidente, anche la delega di legale rappresentante, nelle forme previste dalla Legge.

Art. 16 – Collegio dei Revisori dei Conti

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è previsto al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017.

2) Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci, e dura in carica quattro anni.

3) Esso è convocato, per la prima seduta, dal Presidente dell'Associazione, e in tale riunione elegge, tra i suoi componenti, il proprio Presidente; nelle sedute successive, è convocato, dal presidente del Collegio medesimo.

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera a maggioranza dei voti.

5) Esso ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, redigendo una apposita relazione annuale, da allegare al Bilancio consuntivo-

6) Se ricorre l'opportunità, a giudizio del Consiglio Direttivo, esso può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

7) Il Collegio ha diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto.

Art. 17 – Rappresentanza

1) L'Associazione è rappresentata nell'Assemblea provinciale e/o regionale

dal proprio presidente o da un suo delegato appartenente al cenecircolo e dal delegato/a nominato dagli Enti Promotori.

2) L'Associazione è rappresentata nell'Assemblea Nazionale di cui all'art. 1 comma 2, dal proprio presidente o da un suo delegato appartenente al cinecircolo, come previsto da apposito regolamento assembleare.

Art. 18 - Autonomia

1) Nello svolgimento delle attività e di eventuali prestazioni di servizi, l'Associazione agisce in proprio, con piena autonomia di gestione, amministrativa ed organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

Art. 19 - Durata - Patrimonio - Esercizio sociale

1) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

2) Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

a) i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;

b) contributi, erogazioni e lasciti diversi;

c) fondo di riserva.

3) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) proventi derivanti dal proprio patrimonio;

b) quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;

c) contributi di privati;

d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) entrate derivanti da convenzioni;

f) ogni altro tipo di entrata derivante dall'attività principale o secondarie e

strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

g) eredità, donazioni e legati;

h) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

i) entrate derivanti delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

j) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

k) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

4) L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

5) Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti (se presente); ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

6) Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria, ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. 117/2017

7) La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

8) E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita

dell'Associazione ai sensi dell'art. 8 del D.LGS. 117/2017

9) Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva, nel rispetto dell'art. 8 del D.LGS. 117/2017

. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

10) Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 – Regolamenti interni

1) L'Organizzazione e le attività dell'Associazione possono essere disciplinate da appositi Regolamenti interni nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

2) Detti Regolamenti e le loro modifiche sono deliberati dall'Assemblea.

Art. 21 – Modifiche statutarie

1) A norma dell'art. 21 del Codice Civile, il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione

1) Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

2) l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

3) Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del citato Decreto, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 23 – Rinvio ad ulteriore normativa

1) Per quanto non previsto dall'Atto Costitutivo dell'Associazione e dal presente Statuto si fa riferimento ai Regolamenti interni nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017, di cui al precedente art. 21, alle norme del Codice Civile, alle norme di Legge vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

3 107 19/02/2024

0,00 TSK24L000107000RI
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TSK

